



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2742

Emanazione del Regolamento per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e dei contributi

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582 ed in particolare l'art. 37;

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

visto il Regolamento didattico generale, emanato con Decreto Rettorale 18 settembre 2012, n. 1055 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 marzo 2023,

DECRETA

È emanato il Regolamento per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e dei contributi nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata qualsiasi norma contraria.

Roma, 10 marzo 2023



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO E LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione ai corsi di studio della LUMSA ed i criteri generali relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi ai sensi dell'art. 37 dello Statuto.
2. La LUMSA assicura risorse, servizi e infrastrutture per l'attuazione del diritto allo studio e per la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.

TITOLO I NORME SULLE ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

Art. 2 Iscrizione

1. Gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di studio della LUMSA devono osservare le procedure e le scadenze indicate nei relativi bandi di ammissione, adottati annualmente con decreto rettorale, e le norme del presente Regolamento.
2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio, master, corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione, anche presso Atenei diversi, lo studente è tenuto a darne specifica comunicazione in fase di pre-immatricolazione.
3. Per poter perfezionare l'iscrizione ai corsi di studio è necessario previamente determinare la fascia di reddito cui lo studente appartiene, facendo riferimento all'ISEE Università come indicato nel Titolo II. Per ciascuna fascia di reddito sono previste specifiche tasse e contributi.

Art. 3 Immatricolazione

1. L'immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico è consentita a coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per gli studenti stranieri non in possesso dei dodici anni di scolarità necessari per l'iscrizione ai corsi universitari italiani, la LUMSA può attivare un programma di studio pre-universitario, denominato *Foundation course*, della durata di un anno per complessivi sessanta Crediti Formativi Universitari (CFU), con un'offerta formativa specifica e tasse dedicate stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4 Iscrizione a lauree magistrali

1. L'immatricolazione a un corso di laurea magistrale è consentita ai laureati o ai possessori di titolo di studio universitario conseguito all'estero riconosciuto idoneo, che siano in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal bando annuale.



Art. 5

Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione o iscrizione sino al conseguimento del titolo di studio.
2. L'iscrizione agli anni accademici successivi si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi entro il termine indicato annualmente nel calendario accademico deliberato dal Senato accademico.
3. Il suddetto pagamento equivale a domanda di iscrizione.

Art. 6

Pagamenti

1. L'importo delle tasse e dei contributi stabilito per ciascun anno accademico, determinato dalla fascia di reddito di appartenenza, può essere versato in quattro rate annuali secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. Il regolare pagamento delle tasse e dei contributi è condizione necessaria per ottenere la registrazione in carriera degli esami sostenuti.
3. Gli studenti che ottengono il riconoscimento di CFU conseguiti altrove o in precedenza sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi nella misura intera.
4. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi, di eventuali more e con il deposito dei documenti prescritti per l'immatricolazione e l'iscrizione non può:
 - essere iscritto ad alcun anno in corso o fuori corso;
 - essere ammesso agli esami;
 - ottenere alcun certificato relativo alla carriera universitaria;
 - ottenere il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistrale;
 - ottenere il trasferimento ad altra Università;
 - ottenere la ricognizione della qualità di studente;
 - ottenere i benefici erogati dal diritto allo studio.
5. Lo studente riacquista la pienezza del suo status solamente con la regolarizzazione di tutti i pagamenti dovuti, da effettuare entro l'anno accademico.
6. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati (art. 27 del Regolamento sugli Studenti – R.D. 4 giugno 1938, n. 1269).

Art. 7

Indennità di mora

1. Il ritardato pagamento, anche di un solo giorno, di una delle quattro rate delle tasse e dei contributi comporta a carico dello studente l'automatica applicazione di un'indennità di mora di euro 50.

Art. 8

Riduzioni - Rimborsi - Agevolazioni

1. Lo studente che abbia un componente del proprio nucleo familiare già iscritto ad un corso di studio della LUMSA può ottenere, facendone richiesta, la riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi.



2. Nel caso in cui gli iscritti siano più di due, lo sconto si applica a tutti gli studenti nuovi iscritti. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui tutti gli studenti di uno stesso gruppo familiare siano iscritti in corso.
3. Sono inoltre concessi su richiesta:
 - a) riduzione del 50% sulla seconda, terza e quarta rata delle tasse agli studenti che si iscrivono al primo anno fuori corso per sostenere il solo esame di laurea;
 - b) sussidi per la riduzione delle tasse e dei contributi secondo bandi specifici pubblicati con delibera del Consiglio di amministrazione.
4. A richiesta, possono ottenere il rimborso dell'importo di euro 300:
 - a) gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello che si laureano entro la sessione estiva del 3° anno di corso con il massimo dei voti e la lode;
 - b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali che si laureano entro la sessione estiva del secondo anno di corso con il massimo dei voti e la lode;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che si laureano entro la sessione estiva del 5° anno di corso con il massimo dei voti e la lode;
5. La richiesta di rimborso da parte di coloro che si laureano con il massimo dei voti e la lode va presentata entro sette giorni dalla laurea.
6. Sono previste agevolazioni economiche sulle tasse universitarie dovute in base a convenzioni stipulate tra la LUMSA e singoli enti.

Art. 9

Passaggi di corso e di sede

1. Lo studente della LUMSA che intende cambiare il corso di studio cui è iscritto e iscriversi ad un altro corso della LUMSA deve effettuare un passaggio di corso seguendo le procedure indicate annualmente nell'apposito bando, versare la prima rata relativa alle tasse universitarie e, dopo l'acquisizione del pagamento, contattare la Segreteria Studenti per concordare le modalità di pagamento dei diritti di segreteria pari a euro 120, non rimborsabili, quale tassa di passaggio. La tassa di passaggio è sempre dovuta anche nel caso in cui sia necessario effettuare il test di ammissione per l'accesso al corso di laurea di interesse.
2. Lo studente della LUMSA che intende cambiare il corso di studio cui è iscritto e iscriversi ad un altro corso della LUMSA, ma in una sede dell'Ateneo diversa da quella iniziale, deve:
 - a) acquisire il nulla osta del Presidente del nuovo corso di studio cui intende iscriversi;
 - b) presentare il modulo di iscrizione per passaggio di corso alla Segreteria studenti unitamente al nulla osta e alla copia di un documento di riconoscimento;
 - c) versare la prima rata relativa alle tasse universitarie e, solo dopo l'acquisizione del pagamento, contattare la Segreteria Studenti per concordare le modalità di versamento dei diritti di segreteria pari a euro 120 euro, non rimborsabili, quale tassa di passaggio. Il passaggio di sede può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

Art. 10

Iscrizioni fuori corso e ripetente

1. L'iscrizione fuori corso è prevista per gli studenti che, avendo seguito il corso universitario per l'intera sua durata ed avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti dal piano di studio, non hanno conseguito il titolo accademico o non abbiano superato tutti gli esami previsti per l'ammissione all'esame finale.
2. L'iscrizione in qualità di studente ripetente è prevista per coloro che abbiano seguito il corso di studio cui sono iscritti e non abbiano acquisito il numero di CFU necessario per l'iscrizione agli anni successivi come indicato nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.



3. Gli studenti possono effettuare l'iscrizione fuori corso o ripetente entro il termine fissato per il versamento della prima rata.
4. Agli studenti che eseguano l'iscrizione fuori corso o ripetente dopo tale data si applica un'indennità di mora nella misura stabilita dall'art. 7.
5. Lo studente fuori corso non può compilare un nuovo piano degli studi e deve sostenere solo gli esami presenti nel piano di studi già presentato.
6. Nel caso in cui lo studente fuori corso volesse modificare il piano degli studi deve chiedere l'iscrizione in qualità di studente ripetente.

Art. 11

Iscrizione a corsi singoli

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti (di seguito "corsi singoli") ha validità per un solo anno accademico.
2. Per ciascun anno accademico l'iscrizione deve essere effettuata entro il termine stabilito dal calendario accademico deliberato dal Senato Accademico.
3. Per l'iscrizione a corsi singoli annuali, lo studente deve versare una tassa d'iscrizione di euro 300,00 ed un contributo di euro 150 per ciascun corso che intende frequentare.
4. Per l'iscrizione a corsi singoli semestrali la tassa d'iscrizione è di euro 230 oltre al versamento di euro 150 per ciascun corso che lo studente intende frequentare.
5. Per l'iscrizione a corsi singoli semestrali che si svolgono sia nel primo sia nel secondo semestre, la tassa d'iscrizione è di euro 300 oltre al contributo di euro 150 per ciascun corso che lo studente intende frequentare.
6. Gli studenti che intendano frequentare corsi singoli che si svolgono solo ed esclusivamente nel secondo semestre devono versare la tassa d'iscrizione di euro 230 oltre al versamento di euro 150 per ciascun corso entro il 1 marzo di ogni anno o altro termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.
7. Lo studente che sceglie di iscriversi a corsi sia annuali sia semestrali deve versare una sola tassa d'iscrizione di euro 300.
8. L'iscrizione ai corsi singoli è soggetta ad un limite massimo annuale di trenta CFU.
9. A seguito della frequenza di corsi singoli, lo studente è tenuto a sostenere le relative prove di profitto entro la sessione straordinaria di esami dell'anno accademico di iscrizione.
10. Nel caso non vengano sostenuti esami, l'ammontare delle tasse versate non potrà essere rimborsato.

Art. 12

Iscrizione a tempo parziale

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi, lo studente iscritto in corso può optare per un contratto formativo a tempo parziale, che consente di suddividere l'impegno di studio, previsto per ciascun anno accademico, in due anni e conseguire un numero variabile di CFU da un minimo di venti CFU/anno a un massimo di quaranta CFU/anno, invece dei sessanta CFU/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso. Coloro che optano per un contratto a tempo parziale si impegnano a superare tutti gli esami di profitto entro un termine maggiore rispetto alla durata normale prevista per il corso di studio.
2. La possibilità di stipulare un contratto formativo a tempo parziale deve essere valutata dalla Segreteria Studenti. La richiesta deve essere inviata alla Segreteria Studenti entro il termine previsto per il versamento della prima rata di iscrizione.
3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni richieste dal Regolamento didattico del corso di studio, lo studente deve recarsi dal Presidente del corso di laurea per l'approvazione del piano degli studi a tempo parziale.



4. Lo studente che si iscrive a un corso di studio a tempo parziale deve pagare in un'unica soluzione, entro la scadenza prevista, le tasse ed i contributi proporzionati ai CFU indicati nel contratto formativo.

5. La richiesta di opzione a tempo parziale, può essere effettuata una sola volta nella carriera. È possibile, su richiesta dello studente, ritornare allo status di studente a tempo pieno, soltanto se sia decorso il termine minimo (due anni) per l'unitaria conclusione dell'anno accademico concordato in regime di tempo parziale.

Art. 13

Trasferimenti in ingresso

1. Gli studenti provenienti da altro Ateneo possono chiedere il trasferimento in entrata presso la LUMSA secondo le indicazioni contenute nello specifico bando, emanato annualmente con decreto rettorale, e secondo le norme indicate di seguito.

2. L'interessato, dopo essersi registrato nella piattaforma d'Ateneo e aver inserito la documentazione relativa alla carriera pregressa, è tenuto a versare la tassa di trasferimento in ingresso pari a euro 250 e sostenere un colloquio per la valutazione della carriera presso la Segreteria amministrativa di supporto alla didattica, che curerà una prima valutazione circa l'anno di iscrizione e le possibili convalide da sottoporre all'approvazione del Presidente del corso di studio.

3. Per perfezionare l'iscrizione l'interessato, entro i termini stabiliti nel calendario accademico, deve necessariamente presentare il nulla osta dell'Università di provenienza.

4. Non sono accolte domande di iscrizione per trasferimento al:

- quarto e quinto anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- terzo anno per i corsi di laurea;
- secondo anno per i corsi di laurea magistrale.

5. Non sono ammessi trasferimenti in ingresso per coloro che hanno precedentemente interrotto gli studi presso la LUMSA mediante un trasferimento in uscita e che intendano iscriversi nuovamente allo stesso corso di studio.

6. Per la determinazione della fascia di reddito è necessario far riferimento all'ISEE Università come indicato nel Titolo II.

Art. 14

Trasferimenti in uscita

1. Lo studente che intende trasferirsi presso altro Ateneo deve presentare domanda di trasferimento in uscita, corredata dal documento di identità, dal nulla osta all'iscrizione da parte del nuovo Ateneo e dalla ricevuta di versamento di una tassa di congedo pari a euro 250. Tale richiesta va inoltrata entro il termine per il versamento della prima rata di iscrizione.

2. Oltre tale la scadenza è, comunque, possibile effettuare richiesta di trasferimento in uscita alle seguenti condizioni:

- a) aver ottenuto la disponibilità dal nuovo Ateneo e aver eseguito il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi LUMSA previsti per l'anno accademico di uscita;
- b) aver ottenuto la disponibilità dal nuovo Ateneo e aver eseguito il versamento della prima e della seconda rata delle tasse e dei contributi LUMSA previsti per l'anno accademico di uscita, se è stato oltrepassato il termine per il versamento della seconda rata.

3. Oltre la scadenza del 31 dicembre di ogni anno non è più possibile presentare domanda di trasferimento in uscita.

4. Lo studente che intende trasferirsi in altro Ateneo deve essere in regola con le tasse e i contributi per tutti gli anni d'iscrizione.



5. La Segreteria Studenti procede all'effettivo trasferimento in uscita dello studente dopo aver effettuato i necessari controlli amministrativi sulla regolarità della carriera.
6. Lo studente trasferito non potrà più iscriversi per trasferimento allo stesso corso di studio della LUMSA cui era iscritto.

Art. 15 **Interruzione degli studi**

1. L'interruzione degli studi universitari si realizza automaticamente nel momento in cui lo studente omette il pagamento di una rata delle tasse universitarie e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico.
2. Coloro che intendono riprendere gli studi dopo un periodo d'interruzione di un anno accademico sono tenuti a chiedere la ricognizione della carriera per la determinazione dell'importo delle tasse da versare.
3. Coloro che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici sono esonerati dal versamento delle tasse e dei contributi (cfr. art. 9, comma 5 d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012), ma sono tenuti al versamento di un contributo fisso di euro 300 per ciascun anno accademico di interruzione.
4. Coloro che sono costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per tale periodo (cfr. art. 9, comma 4 d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012).
5. Lo studente che, iscritto a corsi di studio della LUMSA secondo i previgenti ordinamenti (D.M. 509/1999 e precedenti), abbia interrotto gli studi e intenda riprenderli con un'iscrizione a corsi di nuovo ordinamento (*ex* D.M. 270/2004), deve verificare la sua posizione amministrativa.
6. Se la posizione amministrativa è regolare, lo studente può effettuare una nuova iscrizione per l'anno accademico di riferimento senza versare le tasse relative agli anni precedenti, ma deve pagare solo un contributo fisso di euro 300 per ciascun anno accademico di interruzione. Se, invece, la sua posizione è irregolare, sarà tenuto a regolarizzare eventuali pagamenti incompleti relativi all'ultimo anno accademico della precedente iscrizione, contestualmente alla nuova iscrizione.
7. Durante gli anni accademici di interruzione degli studi, gli studenti non possono effettuare alcun atto di carriera universitaria.

Art. 16 **Sospensione degli studi**

1. Lo studente iscritto in corso ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di:
 1. servizio civile o militare volontario (VFI e VFT),
 2. maternità o paternità,
 3. vari motivi debitamente certificati.
2. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera universitaria (p.es. non può frequentare le lezioni e non può sostenere esami).
3. La richiesta della sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico.
4. Non sono ammesse richieste di sospensione da parte di studenti iscritti fuori corso.
5. L'istanza di sospensione va inviata entro il termine di versamento della prima rata unitamente alla ricevuta di un diritto di segreteria pari a euro 300 per anno.
6. La sospensione produce i suoi effetti a partire dal giorno di deposito della domanda e cessa al 30 settembre dell'anno successivo.
7. È possibile richiedere la sospensione di carriera una sola volta per l'intera durata del corso di studio cui si è iscritti; può essere rinnovata per un secondo anno solamente per gravi motivi documentati.



8. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari.

9. Qualora sia disattivo il corso di studio cui lo studente era iscritto prima della richiesta di sospensione, sarà tempestivamente indicato il corso di studio verso il quale lo studente potrà transitare per continuare i propri studi al termine della sospensione.

Art. 17

Congelamento della carriera

1. Lo studente, che non intende avvalersi della possibilità della contemporanea iscrizione così come disciplinata dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal D.M. 29 luglio 2022, n. 930, può chiedere il congelamento della carriera per:

- iscrizione presso università estere;
- iscrizione presso accademie militari italiane;
- iscrizione a un dottorato di ricerca;
- iscrizione a corsi di studio e a Master universitari;
- corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità.

2. L'apposito modulo va presentato entro la data del versamento della prima rata. La domanda deve essere motivata e accompagnata dalla documentazione comprovante la richiesta di iscrizione a un corso di studio del tipo sopraelencato.

3. La documentazione va depositata in Segreteria Studenti, allegando la ricevuta del versamento di euro 300,00 per ogni anno accademico di cui si chiede il congelamento.

4. La domanda di congelamento deve essere presentata una sola volta e vale per tutti gli anni necessari al compimento degli studi in altra sede. Lo studente deve essere in regola con i pagamenti relativi alle iscrizioni degli anni precedenti.

5. Indipendentemente dal completamento del periodo di studio per il quale è stato richiesto il congelamento di carriera, lo studente può tornare ad iscriversi al corso della LUMSA con ricongiungimento immediato e senza oneri con l'ultimo anno di iscrizione valido.

6. Qualora sia disattivato il corso di studio cui lo studente era iscritto prima della richiesta di congelamento, sarà tempestivamente indicato il corso di studio verso il quale lo studente potrà transitare per continuare i propri studi.

Art. 18

Rinuncia e decadenza dagli studi

1. La rinuncia agli studi deve essere manifestata esclusivamente con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito, senza alcuna condizione e senza termini o clausole che ne restringano l'efficacia. È un atto personale e irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera universitaria precedentemente percorsa.

2. Per poter rinunciare agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi relativamente all'ultimo anno di iscrizione.

3. Lo studente rinunciatario deve restituire il libretto universitario se in suo possesso e deve richiedere la restituzione del titolo di scuola secondaria di secondo grado, qualora depositato presso la Segreteria Studenti all'atto dell'immatricolazione (solo per le immatricolazioni antecedenti l'anno accademico 2012/2013).

4. Lo studente iscritto ai corsi di studio decade dagli studi, indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione, qualora non abbia superato almeno un esame con esito positivo nell'arco di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata normale del corso di studio.

5. La decadenza opera d'ufficio e l'Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere.



6. Lo studente decaduto dagli studi, se proveniente da altro Ateneo, può richiedere una nuova iscrizione al primo anno con eventuale riconoscimento di CFU ad un corso di studio di ordinamento attivato ai sensi del D.M. 270/2004.

7. Per gli studenti LUMSA, incorsi nella decadenza dagli studi, è prevista la possibilità di presentare domanda in bollo di ripresa studi al nuovo ordinamento del corso di studio cui si era iscritti, mediante il pagamento della prima rata e della tassa regionale per il diritto allo studio, più il versamento di una tassa specifica per il reintegro pari a euro 300,00 euro per ciascun anno accademico recuperato.

Art. 19 **Studenti laureandi**

1. Gli studenti che, iscritti all'ultimo anno di corso, intendano laurearsi nella sessione invernale dello stesso (marzo-aprile), non devono effettuare il versamento delle tasse universitarie per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

2. Qualora non riescano a discutere la tesi di laurea entro la sessione invernale dell'ultimo anno di iscrizione, sono tenuti a pagare le tasse ed i contributi per l'iscrizione al successivo anno accademico con le more previste dal presente Regolamento.

3. Gli studenti sono tenuti a presentare la domanda di laurea entro le scadenze indicate per ogni sessione nel calendario accademico approvato dal Senato accademico. È comunque possibile, entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine, presentare una istanza per ottenere il deposito tardivo della domanda di laurea. Tale istanza, indirizzata al Rettore, va presentata esclusivamente in Segreteria Studenti e deve contenere le motivazioni della richiesta. Ad essa va allegato il versamento di una indennità di mora di euro 100,00. Quest'ultima mora va versata anche nel caso della sola presentazione della domanda di laurea, senza il pagamento, nei termini prescritti, del bollo e/o delle spese relative al rilascio della pergamena.

4. Gli studenti in debito del solo esame di laurea e che hanno interrotto gli studi, qualora intendano riprendere la loro carriera universitaria, devono presentare in segreteria studenti domanda in bollo di ricongiunzione della carriera e versare all'Università un diritto fisso per ciascun anno di interruzione pari a euro 300,00. Se dal momento dell'interruzione fosse trascorso un numero di anni pari o superiore a dieci, il diritto fisso di segreteria è ridotto nella misura di euro 150 per ciascun anno di interruzione. Tuttavia, relativamente all'anno accademico in cui chiedono di laurearsi, devono pagare le tasse nella misura ordinaria dell'anno di iscrizione come previsto nella tabella delle tasse e dei contributi, comprese eventuali more.

5. Per gli studenti iscritti in corso all'ultimo anno dei corsi di studio della LUMSA, che accedono agli insegnamenti dei percorsi formativi per il conseguimento di una parte o di tutti i ventiquattro CFU, come crediti aggiuntivi e non curricolari, la durata normale del corso di studio frequentato può essere aumentata di un semestre.

6. Per usufruire del semestre aggiuntivo, gli studenti che si trovano nelle condizioni di cui sopra devono presentare in Segreteria Studenti apposita domanda entro il 28 febbraio di ciascun anno accademico e versare diritti di segreteria pari a euro 300,00.

7. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

Art. 20 **Riconoscimento titolo straniero**

1. La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri sono effettuati dagli organi didattici competenti dal 1 al 30 settembre di ciascun anno.



2. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio straniero e intendono iscriversi ad un corso di studio, anche con abbreviazione, devono seguire le disposizioni previste dai bandi che regolamentano l'accesso ai corsi prescelti.

3. Coloro che, in possesso di un titolo straniero, chiedono una valutazione del proprio titolo di studio per ottenere un'equipollenza totale, devono farne domanda entro il periodo indicato al comma 1 del presente articolo, con la seguente documentazione:

a) titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo in originale o copia autenticata, che sia valido per l'ammissione all'Università nel Paese in cui esso è stato conseguito. Il titolo deve essere debitamente legalizzato o accompagnato dall'attestazione di verifica del CIMEA;

b) traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a;

c) dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese al cui ordinamento didattico il titolo stesso si riferisce oppure certificato di comparabilità rilasciato dal CIMEA;

d) salvo quanto previsto dal DPR 445/2000, scansione pdf del titolo accademico in originale, di cui si chiede il riconoscimento, anch'esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o Consolare italiana. Il titolo deve essere debitamente legalizzato o accompagnato dall'attestazione di verifica del CIMEA;

e) scansione pdf del certificato in originale con il dettaglio degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo di cui alla lettera d);

f) traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e;

g) pdf dei programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera e avvalorati con timbro dell'Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi deve essere confermata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana in loco;

h) ricevuta comprovante il versamento di euro 500,00 a titolo di spese procedurali non rimborsabili. Nella causale specificare cognome, nome e dicitura "Spese riconoscimento titolo straniero";

4. Sull'istanza di riconoscimento delibera il Consiglio di corso di laurea.

5. Se la richiesta di riconoscimento è accolta, il titolo è rilasciato a fronte del versamento di euro 5.000,00.

Art. 21

Iscrizione a master e altri corsi di formazione

1. Le iscrizioni ai Master di primo e secondo livello e ai corsi di perfezionamento devono essere presentate alla Segreteria Master School, salvo diversa indicazione dei singoli bandi.

2. Le scadenze e gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione sono indicati nei rispettivi bandi.

3. Ottenuta l'iscrizione ad un Master o ad un corso di formazione, in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

4. La rateizzazione dell'importo delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente; pertanto l'eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi.

Art. 22

Iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è regolata dalle disposizioni contenute negli appositi bandi emanati annualmente con decreto rettorale.



Art. 23
Diritti di segreteria

1. Per il rilascio della pergamena di laurea, di un duplicato del Diploma Supplement e per la partecipazione ai test di ammissione ai corsi di laurea lo studente deve previamente versare i diritti di segreteria nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può stabilire l'istituzione di ulteriori tasse e contributi per particolari servizi e spese.

Art. 24
Norma finale

1. Gli importi indicati negli articoli precedenti riguardanti le tasse ed i contributi, comunque denominati, possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.



TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO DELLO STUDENTE

Art. 25

Determinazione della fascia di reddito

1. Per perfezionare l'iscrizione ai corsi di studio ed effettuare atti inerenti alla carriera universitaria è necessario versare annualmente le tasse ed i contributi stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Le tasse ed i contributi che ciascuno studente deve versare sono determinati in base al reddito dello studente. Il Consiglio di amministrazione individua una o più fasce di reddito e stabilisce per ciascuna l'importo delle tasse e dei contributi.
3. Sono escluse dal computo delle tasse e dei contributi la tassa regionale per il diritto allo studio ed eventuali marche da bollo.
4. Per la determinazione della fascia di reddito e delle relative tasse e contributi, lo studente deve presentare o autocertificare i propri dati economici patrimoniali mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni universitarie ISEEU (ISEE Università).
5. Il Consiglio di amministrazione può stabilire l'applicazione automatica di una fascia di reddito per determinati corsi di studio.
6. La LUMSA si impegna a mantenere, per tutta la durata del corso di studio dello studente, la fascia di reddito e le tasse e i contributi ad essa collegati, definiti al momento dell'iscrizione.

Art. 26

Studente inserito nel nucleo familiare di origine

1. Se lo studente risulta inserito in un nucleo familiare, è tenuto a presentare, mediante ISEEU, i dati economici riguardanti l'intero nucleo familiare
2. In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio perdita del posto di lavoro, decesso di un componente il nucleo familiare dello studente, ecc.), è possibile presentare l'ISEEU corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei membri del nucleo familiare deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEEU corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEEU calcolato precedentemente.

Art. 27

Studente indipendente dalla famiglia di origine

1. Uno studente può considerarsi indipendente e far valere il suo ISEE come unico componente del nucleo familiare solo se in possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere congiuntamente:
 - residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare - in alloggio che non sia di proprietà della famiglia d'origine, di parenti e/o di affini da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
 - redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui (Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320).
2. Qualora i requisiti sopra richiamati non ricorrano, lo studente dovrà integrare il reddito del suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.
3. I redditi dello studente che si qualifica come indipendente, non devono essere prodotti alle dipendenze della famiglia d'origine.



Art. 28
Studente straniero

1. Ai cittadini stranieri non residenti in Italia è attribuita automaticamente una fascia di reddito stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29
Studente appartenente a Comunità religiose

1. Allo studente appartenente ad una Comunità religiosa è applicata automaticamente la prima fascia di reddito con un'ulteriore riduzione del 20% sulle tasse.

Art. 30
Studente che non intende presentare l'ISEE Università

1. Allo studente che non presenta l'ISEE Università relativo alla propria condizione economica familiare è attribuita automaticamente la fascia di reddito più alta.

Art. 31
Studenti con disabilità

1. Gli studenti immatricolati o iscritti ad anni successivi al primo, con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento (66%), sono tenuti al solo pagamento dell'imposta per il bollo di 16 euro.
2. Tali studenti sono inoltre esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 32
Accertamenti e sanzioni

1. L'Università, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, predispone controlli a campione con criteri variabili confrontando, ad esempio, i dati presenti nelle dichiarazioni ISEEU con le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.
2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere, lo studente è soggetto alle sanzioni previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 33
Dichiarazioni e attestati

1. L'Ateneo non rilascia dichiarazioni e attestati che si riferiscono all'ammontare delle tasse e dei contributi versati alla LUMSA.
2. Ai fini di un'eventuale verifica da parte degli uffici amministrativi della LUMSA, lo studente è tenuto a conservare fino al termine degli studi universitari, le copie delle ricevute di versamento come prova degli avvenuti pagamenti.
3. Le ricevute di pagamento sono a tutti gli effetti quietanze liberatorie e possono essere utilizzate per le detrazioni fiscali previste per le spese di istruzione.